1865

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 322

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 14 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Continuazione della Legge portante il numero 2626 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

(Vedi numeri 320 e 321)

Art. 234. Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

Art. 235. La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.

Art. 236. Può la Corte o il tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni, e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 232, 233, 234 e 235.

Art. 237. I termini di cui negli articoli 232 e 236 sono doppi allorchè il giudizio deve aver luogo dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 238. Le deliberazioni dei tribunali civili e correzionali in materia di disciplina sono trasmesse dal presidente del tribunale al primo presidente della Corte d'appello e dal procuratore del Re al procuratore generale colle rispettive osservazioni.

Il procuratore generale trasmette al ministro della giustizia le deliberazioni emanate.

§ 3. — *Della revisione e della esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.*

Art. 239. Delle deliberazioni dei tribunali in materia disciplinare il giudice incolpato od il pubblico ministero può chiedere la revisione alla Corte d'appello con ricorso motivato, da presentarsi al presidente del tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente della Corte, e si procede avanti di questa secondo le stabilite nella precedente sezione.

Art. 240. Si può ricorrere alla Corte di cassazione per la revisione delle deliberazioni delle Corti d'appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 241. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al ministro della giustizia.

L'esecuzione si fa, coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre trattandosi della riprensione o della sospensione, il presidente chiama il giudice avanti la Corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gli intima d'astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione, dallo esercizio delle sue funzioni o gli significa la privazione dello stipendio.

Sezione II. — *Disciplina del pubblico ministero.*

Art. 242. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo uffizio.

I procuratori generali presso le Corti d'appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.

I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

Art. 243. Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati dal ministro della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'articolo precedente.

Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

Quanto ai procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per decreto reale.

Art. 244. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni nè maggiore di un anno.

Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'art. 224.

Art. 245. L'autorità giudicante non può esercitare censura sugli ufficiali del pubblico ministero, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qual volta gli uffiziali del pubblico ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne rappresentanza al ministro della giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le Corti di appello.

Sezione III. — *Disciplina delle cancellerie e delle segreterie.*

Art. 246. Il cancelliere della Corte di cassazione è posto sotto la sorveglianza del primo presidente della Corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i cancellieri del distretto.

Il presidente del tribunale civile e correzionale ed il procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri dei pretori compresi nella circoscrizione dello stesso tribunale.

Il presidente del tribunale di commercio ha la sorveglianza sul cancelliere del suo tribunale.

I pretori ed i conciliatori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.

Art. 247. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha sorveglianza sul personale di segreteria del proprio ufficio.

I procuratori generali presso le Corti d'appello hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto il distretto, i procuratori del Re sopra quelli del rispettivo ufficio.

Art. 248. I vice-cancellieri ed i sostituti segretari, come pure i vice-cancellieri ed i sostituti segretari aggiunti sono sottoposti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei cancellieri e segretari da cui dipendono.

Art. 249. Il ministro della giustizia può sospendere i cancellieri e i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari, come pure gli aggiunti dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno.

Le disposizioni dell'art. 224 sono applicabili anche alla sospensione di funzionari di cancelleria e segreteria.

Sezione IV. — *Disciplina degli uscieri.*

Art. 250. Gli uscieri della Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente della Corte e del procuratore generale presso la medesima.

I primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello hanno la sorveglianza sovra tutti gli uscieri del distretto della Corte.

Il presidente e il procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli uscieri del tribunale civile e correzionale e de' pretori compresi nella circoscrizione territoriale del tribunale stesso.

I pretori ed i conciliatori hanno la sorveglianza sui rispettivi uscieri.

Art. 251. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli uscieri, e di provocarne od ordinarne secondo i casi la sospensione o la destituzione a termini dell'articolo 253.

Art. 252. Le violazioni dei doveri d'uffizio commesse dagli uscieri e indicate negli articoli 181, 182 e 183 della presente legge possono essere punite anco in via disciplinare a norma dell'articolo 184.

Art. 253. Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione o la destituzione degli uscieri.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'articolo 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

Questa sospensione può esser decretata anche dai primi presidenti e dai procuratori generali delle Corti per un tempo non maggiore di giorni trenta; nel qual caso dovrà da essi farsene immediato rapporto al ministro della giustizia.

TITOLO VII.
Dell'anzianità e delle missioni.

Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo alla età.

Art. 255. I funzionari i quali, giusta le disposizioni dell'articolo 137, passano a grado pari dal ministero pubblico nella magistratura giudicante, o da questa a quello, recano nel nuovo posto l'anzianità che avevano nel grado e nella categoria corrispondente della carriera dalla quale escono.

Art. 256. I funzionari che dalla magistratura giudicante o dal ministero pubblico sono chiamati od applicati al Ministero della giustizia, conservano pel caso di ritorno alla precedente carriera, o di nomina ad un posto parificato, la loro posizione anteriore ed i diritti agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima.

La stessa disposizione si applica a quelli che passano temporariamente negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 257. Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute od in disponibilità non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio e di inabilitazione seguìta da condanna, si deduce dal servizio il tempo decorso in tale stato.

Il funzionario dispensato da ulteriore servizio, o collocato a riposo sopra sua domanda, qualora sia riammesso in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e può essere reintegrato col decreto di nomina nella categoria a cui apparteneva.

Nel caso di destituzione l'anzianità ed il servizio precedente non sono calcolati al funzionario riammesso in servizio, se non quando col decreto di nomina sia stato rivocato quello di destituzione.

Art. 258. È data facoltà al governo di destinare in via di missione temporaria per regio decreto:

1° I consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle Corti di cassazione alle funzioni di primi presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello;

2° I consiglieri, sostituti procuratori generali e sostituti procuratori generali aggiunti delle Corti di appello alle funzioni di presidenti e procuratori del Re dei tribunali civili e correzionali.

I funzionari destinati a tali missioni conservano lo stipendio, il grado, l'anzianità e gli onori del corpo al quale appartenevano. Nella firma degli atti usano del loro precedente titolo, aggiungendo la qualifica della missione avuta.

TITOLO VIII.
Degli stipendi e delle indennità.

Art. 259. Gli stipendi a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario sono corrisposti dall'erario dello Stato e fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Art. 260. I funzionari amovibili possono essere chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e può essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col decreto di nomina o destinazione, semprechè gli emolumenti totali siano inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo.

Art. 261. Gli stipendi sono per ciascun grado assegnati e divisi fra i funzionari, in ragione di anzianità, secondo le proporzioni fissate per le singole categorie. Le frazioni risultanti nella divisione sono riunite alla categoria inferiore.

Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto reale promosso dal ministro della giustizia, entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore.

Art. 163. A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado, non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito pel grado stesso, eccetto il caso che si trovassero già in altro impiego nell'ordine giudiziario, o nel Ministero di grazia e giustia, retribuito con uno stipendio superiore.

Art. 264. I consiglieri e funzionari del Pubblico Ministero addetti alle Corti d'appello, delegati alle Corti d'assise fuori della città residenza della Corte, ricevono durante la sessione, e pel giorno antecedente e successivo, un'indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di viaggio.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, possono domandare un'indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese di viaggio.

Art. 265. I vice-pretori che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui sono vacanti la sede e lo stipendio, ad una indennità corrispondente ad un terzo od alla metà dello stipendio minimo stabilito pei pretori.

Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, il calcolo si fa sulla parte di stipendio che rimane disponibile.

Avvenendo la supplenza per inabilitazione del pretore, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio definitivo risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

Art. 266. Le indennità pei pretori e vice-pretori viciniori chiamati a temporarie supplenze a norma degli articoli 37 e 48, e per gli altri funzionari destinati a missioni temporarie fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme generali vigenti per gl'impiegati dello Stato in missione, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze.

TITOLO IX.
Dei locali e mobili, e delle spese d'ufficio.

Art. 267. Tutte le spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la Corte di cassazione e per le Corti d'appello sono a carico dell'erario dello Stato e alle medesime provvede il governo.

Art. 268. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d'assise e dei tribunali civili e correzionali e di commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la Corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.

Art. 269. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle preture, e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in cui ha sede la pretura, salvo il regresso verso chi spetta.

Art. 270. La spesa per lo stabilimento dell'uffizio del conciliatore ed ogni altra relativa è sostenuta da ciascun comune in cui è stabilito il conciliatore.

Art. 271. Le spese d'uffizio per le Corti ed i tribunali, compresi gli uffizi del Ministero Pubblico, sono determinate con decreto reale e proposte nel bilancio passivo del Ministero della giustizia.

Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal regolamento o da apposite istruzioni.

Quando il Governo non abbia direttamente applicato a ciascun corpo od ufficio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel determinare le spese d'ufficio sarà tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.

TITOLO X.
Disposizioni transitorie.

Art. 272. Gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario, benchè non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima.

Ciò si applica anche agli uscieri e cursori, i quali non sono tenuti a prestare la cauzione, finchè non vengano promossi ad una carica per la quale si esiga una cauzione superiore a quella richiesta pel posto attuale.

Art. 273. La condizione della laurea, nei casi in cui è richiesta dalla presente legge, non sarà necessaria a coloro i quali al tempo in cui furono poste in esecuzione le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, già esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie provincie del Regno.

Art. 274. Coloro che avessero già esercitato od esercitassero funzioni giudiziarie, od avessero occupato presso il Ministero di grazia e giustizia cariche corrispondenti in quanto alla carriera o maggiori di quelle accennate nelle suddette leggi giudiziarie, o nella presente, potranno esser promossi alle nuove cariche quand'anche non riuniscano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla presente legge. A tale effetto si terrà calcolo per essi anche in avvenire degli uffizi anteriormente sostenuti.

Art. 275. Gli attuali sostituti del procuratore generale, i quali continuino a rimanere addetti ad uffici superiori del Pubblico Ministero, finchè esercitino ivi funzioni corrispondenti a quelle di cui sono ora investiti, conserveranno la loro posizione, quantunque il numero ecceda quello fissato dalla pianta.

Saranno pure applicabili ai medesimi le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 276. Agli uditori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge, e a quelli che al tempo di tale attuazione avranno la qualità di abilitati agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, o di alunni di giurisprudenza, ovvero si troveranno altrimenti in una posizione corrispondente a quella degli uditori, non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 17 al 24.

I medesimi potranno perciò essere senz'altro nominati aggiunti giudiziari ed anche esser promossi a funzioni superiori, purchè contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescritto dai citati articoli.

Gli alunni di giurisprudenza delle provincie napoletane, quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente legge, saranno in quelle provincie di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

Art. 277. I giudici soprannumerari nelle provincie napoletane sono pareggiati agli aggiunti giudiziari, ma saranno di preferenza chiamati ai posti di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re.

Art. 278. I segretari o cancellieri che abbiano l'effettivo esercizio del notariato al tempo in cui entra in vigore la presente legge, lo conserveranno fino a che il ministro della giustizia per ragioni di pubblico servizio non disponga altrimenti.

Art. 279. I corpi e gli uffizi giudiziari non esercenti giurisdizioni speciali e non contemplati dalla presente legge, sono soppressi.

I funzionari appartenenti ai medesimi conserveranno i loro titoli alla carriera giudiziaria in conformità delle norme finora vigenti.

Art. 280. Sono conservati cogli attuali assegnamenti, gli uffizi che furono instituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela.

Art. 281. I funzionari, i posti od uffizi dei quali venissero, in conseguenza della legge 31 gennaio 1864, n° 1710, di quella del 2 aprile 1865, n° 2215, e della presente, ridotti o soppressi, potranno essere conservati presso lo stesso corpo od uffizio, ovvero applicati ad altri, anche in eccedenza di pianta, coll'assegnamento di legge, ferme a loro riguardo le disposizioni delle leggi sulle pensioni e sulle disponibilità, e le disposizioni altresì, quanto ai consiglieri d'appello, dell'art. 8 della suindicata legge 31 gennaio 1864, n° 1710.

Art. 282. Gli attuali commessi delle cancellerie e segreterie nelle provincie napoletane e siciliane, i copisti, aiuti copisti e copisti aggregati delle provincie toscane, come pure i custodi ed inservienti delle provincie suddette e delle lombarde, sono mantenuti cogli stipendi od assegni che ora percepiscono, finchè non vengano altrimenti collocati. A tale effetto essi saranno equiparati agl'impiegati degli uffici di stralcio contemplati nell'articolo 17 della legge 11 ottobre 1863, n° 1500. Tuttavia gli stipendi dei commessi delle provincie napoletane e siciliane, e dei copisti, aiuti copisti e copisti aggregati nelle toscane, saranno diminuiti d'un quinto, il quale sarà distribuito in ogni bimestre a quelli fra di essi che dimostrassero maggiore solerzia ed assiduità al lavoro. Questa distribuzione si farà per gli impiegati dei tribunali e delle preture da un' apposita commissione composta dal presidente del tribunale, dal procuratore del Re e dal giudice istruttore; per quelli delle Corti, dal primo presidente e procuratore generale di concerto fra loro.

Art. 283. Al servizio che ora si presta dal suddetto personale, si provvederà in seguito secondo le norme prescritte dalla presente legge.

I commessi attuali potranno, qualora siano riconosciuti idonei, essere nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie e segreterie, anche se non abbiano i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 284. Presso le autorità giudiziarie alle quali vengano applicati commessi od altri impiegati che servivano nelle concellerie o segreterie, i cancellieri rilascieranno a favore dell'erario, sui proventi indicati nell'art. 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.

Art. 285. Quando presso alcuna delle corti di cassazione del Regno tuttora conservate non venga in eccedenza alle piante stabilite ed in forza della facoltà concessa al Governo dall'articolo 281, applicato quel numero di funzionari per cui possano aver luogo le riunioni delle sezioni col numero di membri stabilito dall'articolo 127 della presente legge, basterà per la riunione delle stesse sezioni e per la decisione a classi unite l'intervento di undici membri.

A raggiungere questo numero saranno chiamati all'uopo, secondo l'ordine di anzianità, presidenti di sezione, ovvero in caso di loro mancanza od impedimento, consiglieri d'appello i quali non abbiano preso parte nella causa a decidersi.

Art. 286. Per l'applicazione dell'articolo 254 tutti i funzionari che avranno nomina o promozione di grado dal 1° gennaio 1866 in avanti, saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno. Essi conseguiranno gli aumenti di stipendio dopo i funzionari indicati nel capoverso seguente.

I funzionari attuali e quelli da nominarsi fino al 31 dicembre 1865 rimangono distinti in altrettante graduatorie, quanti sono i riordinamenti del personale giudiziario, avvenuti successivamente nelle varie provincie del Regno. Essi sono mantenuti, per gli effetti dell'anzianità, nelle graduatorie delle stesse provincie, anche in caso di tramutamento in provincie il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. Queste graduatorie saranno approvate per regio decreto, entro tre mesi dall'attuazione della presente legge.

Gli aumenti di stipendio si concederanno a misura che si renda vacante un posto in ciascuna graduatoria. Allorchè in una di esse sia esaurito il numero dei funzionari aventi diritto all'aumento, questo sarà dato al più anziano dei funzionari di categoria inferiore compresi nelle altre graduatorie.

Art. 287. I funzionari dell'ordine giudiziario, i quali al tempo in cui sarà attuata la presente legge avranno uno stipendio od un assegno maggiore di quello che ora resta attribuito al loro grado od alla loro categoria, o che cessi in forza della presente legge, continueranno a godere fino a che ottengano uno stipendio normale pari o superiore. La stessa disposizione si osserverà riguardo agli uditori applicati con assegno alle giudicature di Lombardia pel tempo in cui duri tale loro destinazione.

I presidenti e procuratori del Re aventi lo stipendio di lire sei mila lo conservano anche nel caso di promozione a posti di consigliere d'appello o sostituto procuratore generale a titolo di assegno personale per la eccedenza, prendendo posto nell'ultima categoria.

Per gli effetti di questo articolo è derogato all'art. 7 della legge sui cumuli degli impieghi, 19 luglio 1862, N. 722.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo si applicano anche agli uscieri aventi stipendio.

Gli uscieri o cursori di Lombardia e di Toscana lo conserveranno peraltro soltanto fino al 30 giugno 1866, ad eccezione degli uscieri delle Corti pei quali continuerà anche in seguito, ridotto a L. 600. Cessando dall'uffizio essi saranno equiparati agli impiegati in disponibilità, computandosi per la pensione od indennità soltanto il tempo del servizio stipendiato dallo Stato.

Art. 288. Gli attuali giudici di tribunale, sostituiti procuratori del Re e giudici di mandamento di ultima categoria otterranno l'aumento di stipendio in forza della presente legge, secondo l'anzianità loro nelle graduatorie in cui si trovano collocati, per un terzo del loro numero col 1° gennaio 1866, per un altro terzo col 1° gennaio 1867, e pel residuo terzo col 1° gennaio 1868.

A quelli che saranno nominati ai posti corrispondenti negli anni 1866 e 1867 saranno assegnati gli stipendi indicati nella legge 20 novembre 1859, N. 3782.

Art. 289. Nelle provincie in cui già trovansi in vigore le leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, circa le Corti d'assise, la scelta dei giurati, il loro numero e la composizione delle liste, saranno per tutte le operazioni da farsi anteriormente al tempo dell'attuazione della presente legge, osservate le disposizioni ora vigenti.

Art. 290. Sarà provveduto con regii decreti a ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali, le piante organiche e la compiuta esecuzione della legge 2 aprile 1865 e della presente.

Sarà pure provveduto con regio decreto a quanto riguarda la difesa officiosa delle persone e dei corpi morali ammessi al beneficio dei poveri, le norme d'ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio.

Art. 291. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1866.

Con questo giorno gli attuali corpi giudiziari ed i funzionari che ad essi appartengono, assumeranno rispettivamente le denominazioni stabilite dalla presente legge, e l'esercizio delle corrispondenti attribuzioni fissate dai nuovi codici.

Art. 292. Sono abrogate tutte disposizioni legislative contrarie alla presente legge.

Continueranno per altro ad osservarsi in tutto ciò che non sia previsto dalla presente legge ed in quanto siano tuttora applicabili, i provvedimenti speciali e transitorii dati per le varie provincie del Regno in occasione de' seguiti riordinamenti giudiziari, come pure le disposizioni che siano in vigore in materia di competenze disciplinari delle autorità giudiziarie sugli av-

vocati e procuratori. Questi rimangono nella medesima condizione in cui si trovano per le leggi che hanno vigore nelle varie provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Tabella degli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Grado	Stipendio e ripartizione per categoria	*Osservazioni*
Corte di cassazione		
Primo presidente e procuratore generale	15,000	
Presidente di sezione ed avvocato generale	12,000	
Consiglieri e sostituiti procuratori generali	9,000	
Cancelliere	6,000	
Vice-cancellieri	1/2 — 3,000 1/2 — 2,500	
Vice-cancellieri aggiunti	1,800	
Segretario del procuratore generale	4,000	
Corti d'appello		
Primo presidente e procuratore generale	12,000	
Presidenti di sezione ed avvocati generali	1/2 — 9,000 1/2 — 8,000	
Consiglieri e sostituti procuratori generali	1/4 — 7,000 1/4 — 6,000 2/4 — 5,000	
Sostituti procuratori generali aggiunti	1/2 — 5,000 1/2 — 4,000	I sostituti procuratori generali aggiunti formano coi procuratori del Re una stessa graduatoria; e gli stipendi sono ripartiti fra tutti per metà secondo l'anzianità rispettiva.
Cancellieri	1/5 — 4,500 1/5 — 4,000 1/5 — 3,500 2/5 — 3,000	
Vice-cancellieri	1/4 — 2,200 1/4 — 2,000 2/4 — 1,800	
Vice-cancellieri aggiunti	1/2 — 1,200 1/2 — 1,000	
Segretari del procuratore generale	1/5 — 3,500 1/5 — 3,000 3/5 — 2,500	
Sostituti segretari del procuratore generale	1/5 — 1,800 1/5 — 1,600 1/5 — 1,400 2/5 — 1,200	
Sostituti segretari aggiunti	1/4 — 1,000 1/4 — 900 2/4 — 800	
Tribunali civili e correzionali		
Presidenti e procuratori del Re	1/2 — 5,000 1/2 — 4,000	V. pei procuratori del Re l'osservazione fatta pei sostituti procuratori generali aggiunti.
Vici-presidenti	3,600	
Giudici e sostituti procuratori del Re	1/5 — 3,500 1/5 — 3,000 3/5 — 2,500	I giudici dei tribunali civili e correzionali, incaricati della istruzione penale, od applicati all'ufficio d'istruzione ricevono oltre lo stipendio un'indennità in ragione di annue L. 400.
Aggiunti giudiziari	1,200	Gli stipendi degli aggiunti giudiziari saranno pagati su quelli dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re che si lascieranno vacanti.
Cancellieri	1/5 — 3,000 1/5 — 2,600 1/5 — 2,400 2/5 — 2,200	I presidenti e vice-presidenti legali, come pure i funzionari delle cancellerie dei tribunali di commercio sono parificati a quelli dei tribunali civili e correzionali e sono compresi nelle stesse graduatorie.
Vice-cancellieri	1/5 — 1,800 1/5 — 1,600 1/5 — 1,400 2/5 — 1,200	
Vice-cancellieri aggiunti	1/4 — 1,000 1/4 — 900 2/4 — 800	
Segretari e procuratori del Re	1/5 — 1,800 1/5 — 1,600 1/5 — 1,400 2/5 — 1,200	
Preture.		
Pretori	1/4 — 2,200 1/4 — 2,000 2/4 — 1,800	
Cancellieri	1/5 — 1,800 1/5 — 1,600 1/5 — 1,400 2/5 — 1,200	
Vice-cancellieri	1/4 — 1,000 1/4 — 900 2/4 — 800	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
PAOLO CORTESE.

Il numero 2628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, nº 2215, colla quale il Governo del Re è autorizzato ad estendere alle provincie toscane la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e la legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, colle modificazioni occorrenti; ed a fare con reale decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime;

Vista la legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi;

Ritenuto essere necessario emanare alcune disposizioni transitorie speciali per l'attuazione nelle provincie toscane della suddetta legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di grazia, giustizia e de' culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Avranno vigore in Toscana in occasione del riordinamento giudiziario, oltre le disposizioni transitorie che si leggono al titolo finale della legge organica, anche le norme seguenti.

Art. 2. Gli attuali segretari e commessi dei presidenti, e dei procuratori generali presso le Corti d'appello toscane, i commessi dei procuratori del Re ed i cancellieri, aventi la qualità di avvocato o l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, potranno, in occasione del primo riordinamento, esser nominati a posti di pretori, giudici di tribunali civili e correzionali, e sostituti procuratori del Re.

I medesimi, ancorchè in quella occasione vengano destinati ad un impiego di cancelleria o segreteria, saranno ammessi a progredire nella magistratura a norma della legge nuova, anche prima di avere l'esercizio da questa stabilito, conservando i diritti di carriera loro attribuiti dalle precedenti leggi.

Art. 3. I cancellieri e coadiutori che fossero laureati in legge ed avessero già lodevolmente disimpegnato funzioni interinali di pretore, potranno nel primo riordinamento esser nominati a posti di pretore e lo potranno essere anche in seguito.

Art. 4. Coloro che all'attivazione della legge nuova fossero già abilitati agli impieghi minori dell'ordine giudiziario, potranno esser dispensati dall'esame di idoneità prescritto al nº 2 dell'articolo 160 della legge organica.

Quelli poi che avessero più volte disimpegnato funzioni interinali di coadiutore, o che fossero stati o si trovassero addetti alle Corti, ai tribunali ed alle preture della Toscana nella qualità di coadiutori provvisori, potranno senz'altro essere nominati a posti di vice-cancellieri nei tribunali civili e correzionali o a quelli di cancellieri o vice-cancellieri nelle preture.

Art. 5. Gli attuali copisti addetti alle Corti, ai tribunali ed uffizi giudiziari della Toscana potranno in occasione del primo ordinamento ed anche in seguito esser nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie e nelle segreterie, purchè abbiano un esercizio di copista uguale al tempo dell'alunnato e di altre cariche stabilito per tali uffizi.

Art. 6. Tutti gli altri copisti, aiuti copisti e copisti aggregati, che non fossero destinati come uscieri, potranno essere applicati alle cancellerie delle Corti, dei tribunali civili e correzionali e delle preture in quel numero che sarà richiesto dai bisogni del servizio colle norme prescritte dagli articoli 282 e 284 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Gl'impiegati di cancelleria ed i copisti attuali della Toscana saranno reputati idonei per essere nominati uscieri.

Art. 7. Gli avvocati e procuratori della Toscana i quali aspirassero a funzioni giudiziarie ed al tempo in cui sarà attuata la nuova legge organica non avessero le condizioni d'esercizio dalla medesima stabilite per esservi assunti, dovranno sostenere l'esame prescritto dall'articolo 23 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 8. Per le assise da tenersi dopo l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario, prima che sia formata la lista permanente indicata dall'articolo 96, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore dell'articolo 97 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 9. La stessa deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti, a tenore dell'articolo 100 della surriferita legge.

Art. 10. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai presidenti dei tribunali a termini degli articoli 96 e 100, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'articolo 106 e seguenti della citata legge.

Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore col 1º gennaio 1866.

Sarà nel frattempo provveduto al riordinamento del personale nelle provincie toscane, in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario.

Ai funzionari attuali che vengono nominati presso le nuove magistrature ed uffizi fino al 31 gennaio 1866, non saranno in questa occasione applicabili le disposizioni dell'articolo 263 della suddetta legge, ma il riparto ed assegnamento degli stipendi si farà tra essi secondo le norme dell'articolo 261.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Il numero 2630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti 20 gennaio 1861, nº 4626, 1º aprile 1861, nº 4696, 16 ottobre 1861, nº 277, 23 febbraio 1862, nº 481, 17 luglio 1862, nº 827, e 24 dicembre 1864, nº 2082, coi quali venne stabilita la pianta del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La pianta del personale dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è stabilita in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal guardasigilli.

Art. 2. È fatta facoltà al ministro anzidetto di delegare ai direttori capi di divisione, per la parte che concerne gli affari di grazia e giustizia, la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione o di sola esecuzione di deliberazioni già prese, non che la firma dei mandati.

Art. 3. Sono provvisoriamente conservati in attività di servizio i funzionarii inferiori al grado di capo sezione che attualmente fanno parte del Ministero suddetto, quantunque eccedano il numero fissato con la nuova pianta. Ma nei gradi summentovati non saranno fatte nuove nomine nè promozioni se non a misura che, nei gradi e nelle classi rispettive, sia il numero dei funzionari medesimi ridotto a quello stabilito con l'unita tabella, però senza eccedere i fondi disponibili.

Art. 4. Tutte le precedenti disposizioni risguardanti la pianta del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Pianta del personale
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

1 Ministro.
1 Segretario generale.
1 Direttore generale dei culti.
4 Direttori capi di divisione di 1ª classe.
4 Direttori capi di divisione di 2ª classe.
15 Capi sezione.
15 Segretari di 1ª classe.
15 Segretari di 2ª classe.
26 Applicati di 1ª classe.
26 Applicati di 2ª classe.
26 Applicati di 3ª classe.
27 Applicati di 4ª classe.
2 Uscieri capi a lire 1,200.
20 Uscieri a lire 1,000.
3 Inservienti a lire 800.
1 Inserviente a lire 600.

Firenze, addì 26 novembre 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro guardasigilli
P. CORTESE.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'interno, in udienza dell'8 novembre 1865, ha collocato a riposo in seguito a sua domanda il già sotto intendente del distretto di Brindisi, Alfarano Capece Gaetano.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella tornata di ieri della Camera dei deputati, dopo che fu annunziata la morte del signor Francesco Mezzacapo, rappresentante del collegio di Amalfi, ebbero luogo le interpellanze dei deputati Ricciardi e San Donato al ministro di grazia e giustizia intorno alla sentenza pronunciata dalla Corte d'assisie di Cassino nel processo Centrillo: le quali interpellanze, a cui rispose prima il detto ministro e poscia anche i ministri dell'interno e della guerra, diedero argomento a discussioni a cui presero parte, oltre agl'interpellanti, i deputati Boggio, Lazzaro, Brofferio e Pepoli, e che, essendo stato ritirato dal deputato Ricciardi un ordine del giorno che aveva proposto, terminò senza che fosse presa alcuna deliberazione.

Quindi il ministro delle finanze presentò i seguenti disegni di legge, facendo precedere quelli che riguardano i bilanci del 1866 e i provvedimenti finanziari da una esposizione delle condizioni economiche del Regno.

— Approvazione della transazione 25 settembre 1865 relativa alla Pineta di Ravenna;

— Approvazione della convenzione 25 luglio 1865 stipulata colla Compagnia de' canali d'irrigazione Cavour;

— Approvazione del contratto 31 agosto 1865 per la locazione del cantiere di San Rocco in Livorno;

— Approvazione della vendita 23 ottobre 1865 dello stabilimento balneario d'Acqui;

— Approvazione di una transazione stipulata col Banco di Napoli;

— Assegni ai sigarai ed operai licenziati dalla manifattura di Firenze e di Napoli;

— Convalidazione di un R. decreto relativo al dazio d'importazione del petrolio e degli olii minerali;

— Unificazione dei debiti 3 ottobre 1825 modenese, e 15, 16 giugno 1827 parmense;

— Spesa straordinaria pel pagamento di un cavo sottomarino acquistato dall'amministrazione francese dei telegrafi;

— Convalidazione di RR. decreti con cui furono approvate maggiori spese pei bilanci di varii anni;

— Conti amministrativi del 1858 delle antiche provincie;

— Id. del 1859 id.;

— Id. del 1859 della Lombardia, Toscana, Parma e Modena;

— Bilanci per l'esercizio 1866;

— Tasse di registro;

— Tasse di bollo;

— Dazio sulla macinazione de' cereali;

— Tassa sulle porte e finestre;

— Imposta sulla ricchezza mobile pel 1866 e dazio di consumo;

— Cessione al comune di Mongiana di una chiesa demaniale;

— Modificazioni de' dazi sui tessuti serici e modo di calcolare la materia predominante nei tessuti misti.

Errata corrige. — In alcuni esemplari della Gazzetta di ieri nella nota relativa alla Camera dei deputati incorse per errore l'annunzio della presentazione di una legge per la divisione di un comune di Sicilia che non venne presentato.

SENATO DEL REGNO

Gli uffizi nominarono per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1º Revisione delle liste elettorali politiche: i senatori Alfieri, Brioschi, De' Gori, Guardabassi e Arese;

2º Istituzione del credito fondiario nelle provincie continentali del Regno: i senatori Salmour, Poggi, Farina, Astengo e Marzuochi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Si invitano i signori tipografi che aspirassero alla stampa dell'Annuario Scolastico a presentare i loro partiti prima del 15 gennaio prossimo al Ministero dell'istruzione pubblica situato in piazza San Firenze, nº 5.

I capitoli d'appalto sono visibili nel Ministero medesimo (Divisione 1ª).

Firenze, addì 12 dicembre 1865.

Il Direttore capo della 1ª divisione.

Circolare del ministro dell'interno ai signori prefetti, avente per oggetto: § 1º Spesa del bollettino della prefettura; § 2º Destinazione di locali per gli uffici delle ispezioni forestali; § 3º Osservanza delle leggi sulla franchigia postale.

Firenze, 27 novembre 1865.

§ 1º È stato proposto il dubbio se la stampa del bollettino della prefettura che, a norma dell'articolo 2 del regolamento 8 giugno scorso, nº 2321, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vuol essere diramato periodicamente ai comuni d'ogni provincia, debba annoverarsi tra le spese obbligatorie dei comuni stessi, oppure debba far carico al bilancio dello Stato.

In merito a tale quesito vuolsi considerare che l'articolo 116, nº 16, dell'anzidetta legge classifica fra le spese comunali obbligatorie l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo: l'avere il legislatore impiegato la locuzione generica di *atti del Governo*, anzichè quella di *leggi e decreti del Regno* come viene intitolata conformemente ad apposita legge la collezione stampata dalla tipografia reale, indica abbastanza l'intendimento che si abbia da comprendere nell'obbligo dell'associazione anche la raccolta degli atti governativi che si compili essenzialmente a pro dei comuni e che costituisca un'appendice complementaria alla collezione delle leggi e decreti. Di questa natura si è appunto il bollettino della prefettura prescritto dall'art. 2 del citato regolamento, il quale nel successivo articolo 21 § 3º conforta chiaramente il suespresso principio coll'enunciare cumulativamente nel medesimo § *le leggi e decreti appartenenti alla edizione ufficiale ed il bollettino della prefettura*; di guisa che ben si scorge che la generica indicazione di *atti del Governo* fu già, e con ragione, interpretata dal prefato regolamento nel senso che abbracci e la collezione delle leggi ed il detto bollettino.

Quindi il Ministero non esita a ritenere che la spesa di stampa del bollettino stesso debba, a cura delle prefetture, essere ripartita in parti aliquote a carico dei comuni per uso dei quali esso è specialmente destinato.

Il Ministero comunica quanto sovra ai signori prefetti del Regno per norma opportuna, ed al fine di poter apprezzare l'uniformità e regolarità di procedimento che sarà dalle varie prefetture adottato nella bisogna, gradirà che i funzionari stessi vogliano procurargli la spedizione periodica di alcuni esemplari del bollettino in discorso.

§ 2º Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sebbene non metta in dubbio che la somministrazione dei locali per gli uffici delle ispezioni forestali sia estranea agli obblighi imposti alle provincie dalle nuove leggi di unificazione amministrativa, ravviserebbe tuttavia assai confacente all'interesse del servizio affidato a tali uffici che i medesimi — là dove esistono — potessero stabilirsi nei fabbricati destinati o da destinarsi a carico provinciale per la sede di altri uffici governativi.

Il sottoscritto, concorrendo pienamente nelle vedute del prefato Dicastero, prega i signori prefetti d'interessarsi per quanto possibile all'attuazione delle medesime, promuovendo dalle rispettive deputazioni provinciali le convenienti proposte, da sottomettersi alle risoluzioni del Consiglio, nello scopo di far assegnare ai detti uffici d'ispezione una piccola parte de' locali appartenenti alla provincia o da essa tolti in affitto.

Per gli schiarimenti ed accordi che occorrano in ordine a questo oggetto, i signori prefetti vorranno mettersi in rapporto diretto col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

§ 3º È venuto a cognizione del Ministero scrivente, per comunicazioni avute da quello dei lavori pubblici, come presso alcune prefetture sia invalso l'uso di far recapitare in franchigia al rispettivo indirizzo, per mezzo dei sindaci o da uffici da esse dipendenti, gli avvisi di convocazione del Consiglio provinciale che si spediscono ai singoli consiglieri.

Tal sistema non sarebbe consentaneo alle discipline che regolano la franchigia postale, le quali non ammettono che un'autorità si valga della mediazione di altro pubblico funzionario, col quale gode di detta franchigia, per far tenere lettere o pieghi a persone cui non è accordato simile privilegio.

Ciò premesso, e considerato che sarebbe sconveniente e contrario allo spirito degli ordinamenti provinciali l'impostazione di simili avvisi senza affrancatura lasciando che i destinatari sborsassero i diritti di posta e la sovratassa, il sottoscritto ha posto mente che le convocazioni dei consigli provinciali costituiscono un atto essenziale di amministrazione particolare della provincia, necessario all'andamento della sua azienda e degli affari accessorii, sebbene l'atto medesimo emani dal prefetto per speciale delegazione della legge.

Ne segue quindi ovvia la deduzione che le spese postali pel recapito di simili avvisi (come quelle per la stampa di essi) siano da comprendersi fra quelle d'ufficio attribuite alle provincie dalla legge 20 marzo p. p.

In base al suespresso principio lo scrivente prega i signori prefetti di curare che, nelle occorrenze d'invio di avvisi di convocazione a consiglieri provinciali non residenti nel capo-luogo, i relativi pieghi vengano impostati col relativo indirizzo personale ed affrancati a spese della provincia.

Si attenderà un cenno di ricevuta dalla presente.

Per il ministro, RAELI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, nº 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme lo smarrimento dei mandati sottodesignati spediti dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Milano, ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di dieci giorni e resteranno di pieno diritto annullati i mandati precedenti.

Mandato nº 366 in data 13 ottobre 1865, per lire 458, 38 intestato a Moltini avv. Maurizio di Bozzolo procuratore di Bazzani Paolo per restituzione del deposito nº 2088, fatto dalla giudicatura mandamentale di Sospiro in ordine all'eredità Sidoli sacerd. Giacomo.

Mandato nº 210 di pari data ed intestazione per pagamento dei relativi interessi.

Torino, li 9 dicembre 1865.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Vº Per l'Amministratore Centrale
P. GALLETTI.

MEDAGLIA COMMEMORATIVA ITALIANA.

Per agevolare l'acquisto della medaglia Commemorativa dell'indipendenza ed unità d'Italia, instituita con R. decreto 4 marzo 1865, a coloro che hanno diritto di fregiarsene, il Ministero della guerra ne ha fatto depositare un conveniente numero di quelle coniate nella R. Zecca di Torino, presso i comandi militari di circondario di maggiore importanza e presso la Casa Reale Invalidi e compagnie Veterani di Asti, coll'incarico di farne le rimessione ai richiedenti contro rimborso del prezzo stabilito.

Tanto si reca a pubblica notizia, dichiarando nel tempo stesso che l'unico tipo legale di detta medaglia riconosciuto dal Governo si è quello coniato nella suaccennata R. Zecca conforme al modulo stabilito dal R. decreto sovra menzionato.

Si pregano gli altri periodici del Regno a riprodurre il presente avviso.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il Consiglio privato ha fatto di pubblica ragione la relazione trasmessagli officialmente sulla epizoozia, o peste bobina, vale a dire sulla mortalità cagionata negli animali bovini del Regno Unito dalla invasione del tifo al fine di novembre.

Risulta da tal documento che nell'accennato periodo furono colpiti dal morbo 39,714 animali appartenenti alle specie che servono all'alimentazione; su quella cifra 10,787 furono uccisi, 49,936 perirono per l'epidemia, 2,908 si poterono salvare; quanto ai 6,083 capi di bestiame che ancora rimangono all'infuori delle tre categorie accennate, compresa la cifra totale, non si hanno dati positivi.

Malgrado le maggiori indagini possibili, l'origine del morbo resta tuttora un mistero; v'ha chi ne dà causa al freddo; questa è almeno la causa accennata in un rapporto del console generale di Odessa, il quale dichiara che quella malattia è, puossi dire, permanente nelle steppe di Kersen; che la causa ordinaria e più comune è il freddo, e che i contadini colà, a combattere la malattia, usano, con ottimi risultati, tutti i mezzi valevoli a provocare negli animali un'abbondante traspirazione.

V'è tuttavia un fatto il quale dimostra come l'epizoozia in discorso non abbia dovunque la stessa causa ed è che l'epoca in cui scoppiò nell'Inghilterra la temperatura era assai elevata, e tale si mantenne fino al novembre scorso.

Checchè ne sia di questa ipotesi, la malattia a vece di decrescere, continua a diffondersi maggiormente. Or son pochi giorni una deputazione di membri della società reale d'agricoltura si presentò al Consiglio privato, e ricevuto da lord Granville e sir Giorgio Grey, fece instanze perchè fossero divietate le fiere ed i mercati; in una parola, domandò fosse proibita la circolazione del bestiame.

I ministri risposero che ciò si era fatto nei distretti travagliati dal morbo; che le autorità locali avevano potere sufficiente per dare quei provvedimenti, ma che il governo doveva astenersi dall'usare esso di tali facoltà, le quali esercitate secondo le circostanze ed i bisogni erano efficaci quanto una legge generale.

Sull'osservazione fatta dalla deputazione circa le difficoltà di ottenere dalle autorità locali un'azione pronta ed uniforme, i ministri l'assicurarono che le sue proposte sarebbero esaminate accuratamente e prese in considerazione.

RUSSIA. — Una corrispondenza da Pietroburgo al *Nord* rende conto dell'ispezione fatta dal generale Kaufmann, governatore delle provincie del nord-ovest nel distretto di Kovno.

Nel ricevere le rappresentanze del clero della città di Vilkanin, il governatore gli volse queste parole:

« Io non posso trattenermi dal notarvi che l'antica resistenza e reazione contro l'ordine attuale di cose, si mantengono tuttora in seno al clero romano. Mentre la nobiltà manifesta il suo desiderio di scusarsi presso il governo della sua condotta, il clero non pensa affatto ad imitarla. Inutile opposizione! Il filo troppo teso finisce per rompersi.

« Ben può il governo aspettare una sottomissione sincera, ma voi non dovete stancare la sua pazienza. Non s'addice ai banditori della parola di Dio il soffiar odio, a vece di predicare l'amor del prossimo; consumare la loro forza nel resistere alla legge, invece di recare la loro cooperazione all'opera comune; intralciare con ogni mezzo che per loro si abbia la marcia della civiltà, invece di aiutarla. Se il clero pensa che questa sia la sua missione, avrà a fare con me. »

— Lo stesso corrispondente dà i seguenti risultati del recente censimento della popolazione polacca. Nei cinque governi del regno, di Varsavia cioè, di Radom, Lublino, Plock ed Augustow, contavasi nel 1857 una popolazine di 4,764,446 abitanti; secondo l'attuale censimento s'avrebbero ora, esclusi i militari, 5,336,210 abitanti.

L'aumento derivante è tuttavia pienamente fittizio, tenuto conto cioè dell'inesattezza dei registri della popolazione, fatti dapprima sulle dichiarazioni del controllo dai proprietari, i quali avevano il maggior interesse a diminuire il numero dei contadini loro dipendenti, sia per attenuare le imposte, che per conservare il privilegio di trasportare i villaggi da un luogo all'altro.

GERMANIA. — *Berlino, 8 dicembre.* Il tribunal criminale trattò oggi per la prima volta l'accusa di offesa e calunnia verso l'imperatore Napoleone III contro Abelsdorff, editore dell'opera *La vie du nouveau César* di Vésinier. L'ambasciatore francese propose che Abelsdorff fosse condannato; ma in seguito ad obiezione del difensore, il tribunale decise di stabilire prima in via diplomatica se all'epoca, in cui comparve l'opera, ed anche ora, fosse comminata dalle leggi francesi una pena per le offese verso i monarchi esteri.

— La *Corrispondenza Zeidler* scrive: Le trattative riguardo a Francoforte non sono punto troncate, ma havvi poca probabilità d'accordo. La Prussia rimane in libertà di procurarsi, al caso, soddisfazione da sè, ed è sempre buono che la coscienza di questa risoluzione della Prussia penda sul capo alla stampa e alle assemblee di Francoforte. Con ciò si risparmierà forse a Francoforte una pubblicità.

— Nelle elezioni della comunità israelitica, i liberali ottennero la vittoria su tutta la linea.

AUSTRIA. — (Dalle sedute delle Diete provinciali del 9). A Innsbruck fu risposto all'interpellanza sull'attuazione della legge di difesa del paese che questa legge verrà posta ad effetto anche nel Tirolo italiano. — A Lubiana era all'ordine del giorno la proposta del conte d'Auersperg, d'esprimere in un indirizzo a S. M. le apprensioni destate dalla patente di settembre. Il relatore si limitò intanto a leggere il rapporto del comitato. Bleiweiss parlò (in isloveno) contro l'indirizzo, accentuando che colla costituzione di febbraio fu inaugurato l'accentramento, come pure la supremazia dei Tedeschi sugli altri popoli. Anche Toman combattè l'indirizzo, asserendo essere la Dieta incompetenta a tale esame del manifesto e pronunciandosi fortemente contro la costituzione di febbraio, riguardo alla quale disse: Essa dovette cadere perchè non aveva vitalità, perchè era oppugnata da tutti e dalla stessa opposizione del Consiglio dell'impero; e con lei caddero l'assolutismo ministeriale, l'accentramento costituzionale e la maggioranza parlamentare. Svetec asserì che la patente di febbraio non ebbe mai forza legale. Suppan e Deschmann sostennero l'indirizzo; il secondo combattè la parola d'ordine « supremazia tedesca », e accennò come il concetto delle Diete generali del paese fosse partito dai paesi slavi del Nord aspiranti all'autonomia. Parecchi deputati del partito sloveno erano assenti; ondechè questo partito trovavasi in minoranza. Perciò il dott. Costa propose di chiudere la seduta; in seguito a che, nove deputati sloveni, fra' quali il barone Schloissnigg, lasciarono la sala, plaudenti le gallerie. Quindi la Camera non fu in numero legale e la seduta fu deferita al giorno 11. — A Praga si chiuse il dibattimento generale sull'esecuzione dell'esonero del suolo. Quattro oratori parlarono a favore, sostenendo l'abolizione delle tasse in natura ai parrochi e alle chiese; il principe Carlo Schwarzenberg, il conte Clam e il conte Thun si pronunciarono in senso contrario. *(Osser. Triestino)*

— Togliamo dall'*O. d. Post:* Il partito di Deak terrà, a quanto ci scrivono da Pest, una seduta preparatoria lunedì prossimo, in cui si fisserà definitivamente il programma di quel partito. Prescindendo dalla reintegrazione della Transilvania e della Croazia (la prima, grazie ai neo-nominati 189 regalisti, può calcolarsi come cosa fatta), la Dieta chiederà innanzi tutto un ministero speciale per l'Ungheria. Questo punto formerà il principale contenuto del primo indirizzo al Re.

BELGIO. — L'articolo 79 della Costituzione, scrive un giornale belga, dispone che dalla morte del re e fino al giorno in cui il suo successore al trono abbia prestato giuramento, i poteri costituzionali del re sono esercitati, in nome del popolo belga, dai ministri riuniti in Consiglio, e sotto la loro responsabilità. Lo stesso articolo soggiunge che le Camere si radunano senza che occorra la loro convocazione non più tardi di dieci giorni dalla morte del re, per ricevere il giuramento del principe ereditario.

Secondo l'articolo 80 della Costituzione il duca di Brabante non può pigliar possesso del trono se non dopo aver solennemente prestato, innanzi alle Camere riunite, il seguente giuramento:

« Giuro d'osservare la Costituzione e le leggi del popolo belga, di mantenere l'indipendenza nazionale e l'integrità del territorio. »

Ecco, secondo la Costituzione, quanto ora è a fare, e crediamo che siansi presi gli opportuni provvedimenti perchè l'interregno non si prolunghi neppure pei 10 giorni.

L'avvenimento al trono di Leopoldo II può pertanto aver luogo senza il menomo commovimento nell'amministrazione governativa.

Il Senato e la Camera dei rappresentanti dovendo tener seduta insieme per ricevere il giuramento del duca di Brabante di fedeltà alle leggi del popolo belga, l'assemblea dovrà essere presieduta, crediamo, dal presidente del Senato.

La Costituzione nulla dice su tal punto, ma allorquando le due Camere si trovano raccolte in una assemblea, la presidenza spetta di regola al presidente del Senato od al membro più anziano d'età.

— Raccogliamo dalle notizie biografiche che pubblicano tutti i giornali i seguenti particolari sul defunto re Leopoldo I.

Egli nacque a Cobourg il 16 dicembre 1790, cosicchè toccava ora al 75° anno; era figlio del duca Francesco di Sassonia-Cobourg Saalfeld. Dopo il matrimonio della sua sorella col granduca Costantino di Russia entrò militare negli eserciti di questa potenza, e fece brillanti prove nelle campagne di Sassonia e Francia nel 1813 col grado di generale di cavalleria.

Dopo la capitolazione di Parigi accompagnò l'imperatore Alessandro a Londra, e più tardi fu alla battaglia di Waterloo.

Avuta la naturalizzazione inglese nel 1816, sposò la principessa Carlotta d'Inghilterra che prima del compiersi d'un anno ebbe a perdere.

Dal 1817 al 1830 condusse vita affatto privata. In quell'anno, 1830, gli venne offerta la corona di Grecia che egli ricusò.

Poco dopo gli fu proposto il trono del nuovo regno del Belgio che rivendicò contro l'Olanda la propria indipendenza, il quale accettò, e nel luglio del 1831 fece il solenne ingresso a Bruxelles, primo re dei Belgi; l'anno susseguente sposava la principessa Luigia d'Orleans, figlia di Luigi Filippo, dalla quale ebbe tre figli:

Il duca di Brabante, principe ereditario, il quale ora tocca al 30° anno dell'età sua; ammogliato nel 1853 colla duchessa Maria arciduchessa d'Austria, figlia dell'arciduca Giuseppe, il duca di Brabante ha tre figli, de' quali la primogenita, la principessa Luigia, conta 7 anni.

Il conte di Fiandra, in età di 28 anni.

La principessa Carlotta, ora imperatrice del Messico.

Il re Leopoldo tenne il regno trentaquattro anni.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Concerti. — Stasera (14) alle ore 8 1/2 la Società musicale Cherubini, nella sala filarmonica ripeterà il Gran concerto corale ed istrumentale dato con tanto successo la mattina del 9 corrente.

Questa bella solennità musicale è a benefizio della R. Società di mutuo soccorso fra gli artisti di musica di Firenze.

Il Passatempo. — È un ottimo e emeride settimanale, che si pubblica a Torino (tipografia Favale); già da un anno fa le sue prove con buono e meritato successo. Raccomandiamo alle famiglie questo periodico che offre una piacevole, svariata ed istruttiva lettura.

Bibliografia. — Il Cimitero di San Miniato al monte, illustrato da F. Cerboni. — Firenze, tipografia militare *La Minerva*, 1865.

Questo elegante volumetto contiene una succinta ma completa descrizione storico-artistica della basilica e della fortezza, interessanti notizie relative al cimitero, 60 delle più illustri epigrafi, una pianta generale del campo santo monumentale, opera del valente architetto cav. M. Falcini, l'indice di coloro che vi furono sepolti dal 1854 al 1864, e 12 tavole rappresentanti gli spartimenti e le tombe. Co'primi del nuovo anno sarà ristampato, ma invece dell'indice suddetto avrà il solo elenco dei sepolti nel 1865. Per comodo di tutti quei che amano di conservare la memoria dei loro cari sepolti nell'indicato decennio, sono state depositate le poche copie della 1ª edizione ancora invendute presso i principali librai di questa città.

Degli atti dello stato civile, commento dell'avvocato MICHELE DE GIOVANNI — Prezzo L. 1: Tip. EREDI BOTTA, via D'Angennes, palazzo Carignano; Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Assicurare l'origine e le prove dello stato civile per mezzo di atti pubblici, regolare le forme di essi, imprimer loro il carattere dell'autenticità, garantirne l'esistenza, costituire in fine la società stessa depositaria e custode dei primi e più importanti titoli dell'uomo, ecco il problema che doveva risolvere il nuovo Codice civile; e lo risolse di fatto; il titolo XII tratta esclusivamente degli atti dello stato civile; esso ne commette la registrazione a pubblici funzionari, e la circonda di siffatte norme e guarentigie, per le quali non si avessero quind'innanzi a lamentare quelle inesattezze e quegli inconvenienti di cui fu fino ad oggi cagione il vecchio sistema.

Questa nuova disposizione della legge però, affinchè produca i vantaggi che la consigliarono, trae seco il bisogno di una rigorosa istruzione su tale materia, specialmente nei funzionari ai quali si affida il delicato incarico di applicarla.

Non tutti i pubblici uffiziali dei varii comuni possono avere e tempo ed agio di consultare i volumi che svolgono ampiamente i precetti sulla regolare tenuta dei registri, e che trattano dei molteplici casi che occorrono relativamente a questa materia; epperò si sentiva la necessità che alcuno ponesse mano ad un lavoro il quale in sè comprendesse tutto quanto di utile fosse richiesto conoscere su tale argomento.

Spiegare la legge, mostrare i motivi, additare gli effetti dannosi che emanano dal violarla, dimostrare i punti di contatto esistenti fra queste e le altre parti del Codice, riferire il relativo regolamento, raccogliere quanto offre in proposito la giurisprudenza, porgere l'opinione di qualche accreditato scrittore sull'obbietto, in una parola prevedere tutto e nulla lasciare di indeciso, ecco quello cui doveva mirare l'operetta per essere veramente utile.

Il *Manuale per gli ufficiali dello stato civile, pei cancellieri e pei giudici,* uscito or ora dai tipi degli Eredi Botta per cura dell'avv. Michele De Giovanni, raggiunge drittamente lo scopo sovra accennato. Con somma diligenza e con non comune ingegno, in un picciolo volume, l'autore riunisce l'elemento dottrinale al positivo, accorda fra loro i principii della scienza, il suffragio della giurisprudenza, e il testo del regolamento, e quello che più importa, svolge l'ardua materia con la più possibile chiarezza e brevità.

ULTIME NOTIZIE

S. M., in udienza d'oggi, 14, ha accettato le dimissioni chieste dal ministro dell'interno barone Natoli, senatore del Regno.

Ed ha nominato in sua vece a ministro segretario di Stato, per l'interno, l'onorevole deputato Desiderato Chiaves, confermando a un tempo il barone Natoli nell'ufficio di ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 12 al 13, casi 12, morto 1, e 3 dei giorni precedenti.

Ponticelli. — Id., casi 19, morti 5.

Sant'Antimo. — Id., casi 3, morto 1.

Secondigliano. Id., casi 3.

Caivano. — Id., casi 7, morti 3.

Larino. — Id., morto 1.

Longano. — Id., morto 1.

Angri. — Id., casi 7.

Lavello. — Dall'9 al 10, caso 1.

— Il *Moniteur* del Belgio annunzia, alla data del 10 dicembre, in supplemento straordinario, la morte del re colle seguenti parole:

« Un immenso lutto s'è diffuso sul Belgio! Il primo dei nostri re, il fondatore della nazionale dinastia, S. M. Leopoldo I è morto questa mattina al palazzo di Laeken, alle ore 11, 45, circondato dalla sua augusta famiglia, della quale non tenteremo neppure dipingere il dolore.

« La storia dirà qual fosse questo sovrano, il quale in tempi per grandi dubbiezze, difficili, non esitò a rispondere al voto della nazione, venendo a rassodare ed assicurare le sue sorti; che nel periodo di quasi 35 anni di regno, in età quale la presente, cotanto travagliata, seppe cattivarsi l'amore e la venerazione del popolo belga, e guadagnarsi l'alta stima e il rispetto dei monarchi e dei popoli stranieri; che fedele alla parola giurata, spinse allo scrupolo l'osservanza del patto costituzionale, ed in premio di questo dovere con tanta religione adempiuto, in premio dei servigi che non cessò mai di fare al paese, porta seco la gratitudine di tutto un popolo, unanime nel benedire alla sua memoria; un sovrano infine il quale lascia all'augusto erede della sua Corona, cogli alti e nobili esempi, un regno libero, felice e prospero, che ha fisso nella famiglia europea il suo posto.

« Il Belgio piangerà lungo tempo la perdita fatta; e conserverà perenne la ricordanza di un Re che fu per esso un amico fedele, un costante appoggio; ma questo ben giusto compianto non gli faranno obbliare le sue legittime speranze. La patria non muore; e se da ogni parte sorge il doloroso grido... il Re è morto! tutti i belgi, padroneggiando il loro dolore, e stringendosi intorno al trono faranno risuonare il grido di viva il Re! »

— Anche la stampa di Londra, il *Times*, il *Morning Post*, l'*Herald*, sono unanimi nel tessere gli elogi del defunto Sovrano.

Il *Morning Post* accennando alle conseguenze della morte del Leopoldo 1°, mostra non partecipare punto ai timori che ne potrebbero sorgere, sull'avvenire del Belgio, la di cui esistenza come Stato indipendente, è nelle mani dei Belgi; sta a loro il non dare alcun pretesto ad un intervento straniero. I liberali ed i cattolici, ben comprendono questa situazione e si stringeranno insieme per sostenere il Re, il quale, conclude il giornale inglese, è a sperare che avrà la prudenza del padre.

— I giornali austriaci, che riassumiamo, recano notizie interessanti sul successo delle riforme intraprese dal ministero Maylath-Belcredi. La politica attuale del governo è ben lungi dall'aver incontrato fin qui un'unanime approvazione. Delle diciassette Diete provinciali radunate in questo momento al di là della Leitha, cioè nella parte occidentale dell'impero, tredici già si sono dichiarate sulla questione costituzionale. Le altre quattro, quelle cioè del Tirolo, della Dalmazia, di Gorizia e le municipalità di Trieste si sono rinchiuse in un assoluto silenzio e non hanno per anco neppur messo in deliberazione l'affare. Quanto alle tredici che discussero il rescritto 20 settembre ultimo, ve n'ha cinque che lo respinsero ed emisero un voto favorevole al mantenimento della Costituzione 26 febbraio 1861, da cui fin qui era retta la monarchia austriaca, sono le Diete di Alta Austria, Bassa Austria, Stiria, Slesia e Carinzia. Una, quella di Moravia, ha ricusato di spiegarsi in un senso o nell'altro; essa non ha votato nè risoluzioni, nè indirizzo; altre due, quelle di Galizia e di Parenzo (Istria), si rallegrarono per lo contrario coll'imperatore per la promulgazione della patente 20 settembre. Ecco finora il solo successo del programma Maylath-Belcredi; l'adesione di due Diete su diciassette.

La *Nuova Stampa Libera* afferma tuttavia che tra le altre cinque Diete che non hanno ancora terminate le loro deliberazioni, che sono quelle di Boemia, Carniola, Salisburgo, Vorarlberg e Bukovina, quest'ultima porterà un terzo voto favorevole al governo. Le discussioni furono frammiste d'incidenti degni d'osservazione; si potè notare infatti che il signor de Schmerling, autore della Costituzione del febbraio, si tenne in disparte dalle sedute della Dieta della Bassa Austria, di cui è membro. Nell'assemblea dell'Alta Austria il governatore della provincia non esitò a dichiarare che il governo riguarderebbe come incostituzionale e illegale una risoluzione della Dieta che mirasse a biasimare la patente del 20 settembre e a considerarla come incostituzionale. La Dieta passò oltre, e questa energica condotta fa temere che il governo non pronunzi lo scioglimento dell'assemblea. Si possono prevedere dopo questi particolari le difficoltà contro le quali l'attuale ministero dovrà lottare prima di far trionfare la politica che ha adottata.

— Scrivono alla *Patrie*:

Le elezioni che ebbero luogo nel nord della Spagna, assunsero, pel loro carattere una gravità speciale che chiama sovra di loro l'attenzione di tutto il paese. Il clero volendo trar vendetta del riconoscimento dell'Italia, si pose alla testa del movimento elettorale. La riforma della legge che aumentò notevolmente il numero degli elettori non riuscì a favore delle idee liberali. Tutti gli oratori del partito clericale furono eletti nelle provincie al di qua dell'Ebro; mentre dei liberali non trionfarono che il ministro delle finanze, il signor Salazar y Mazzaredo, e il signor Lasala.

— Un dispaccio dell'agenzia *Havas* da Berlino smentisce la notizia che il governo prussiano volesse intimare la coscrizione militare nello Schleswig. La politica prussiana, non si diparte provvisoriamente, dall'osservanza della convenzione di Gastein.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Pest, 13.

Oggi giunse l'imperatore e ricevette le corporazioni della città.

Madrid, 13.

La regina farà domani il suo solenne ingresso nella capitale.

Parigi, 13.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 12	13
Fondi francesi 3 0/0	69 02	69 —
Id. 4 1/2 0/0	97 10	97 25
Consolidati inglesi 3 0/0	87 1/8	87 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 15	—
Id. (fine mese)	65 40	65 32
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	895	887
Id. italiano	407	—
Id. spagnuolo	476	475
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	212	213
Id. Lombardo-venete	426	425
Id. Austriache	428	428
Id. Romane	155	155
Obb. strade ferr. Romane	159	159
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	180

Pest, 13.

L'imperatore ricevette le Deputazioni del clero e le autorità civili e militari.

Praga, 13.

La Dieta adottò un progetto d'indirizzo nel quale evita di pronunziarsi sulla questione costituzionale.

Agram, 13.

I membri della Dieta tennero una conferenza la quale valse a riconciliare i diversi partiti.

Parigi, 14.

Il conte di Lallemand e il dottore Fauvel rappresenteranno la Francia nella conferenza sanitaria di Costantinopoli, la quale si riunirà quanto prima.

Il duca di Bassano ebbe ordine di recarsi a rappresentare l'imperatore nei funerali del re Leopoldo.

Il duca di Baden inviò nel Belgio allo stesso scopo il proprio fratello.

Roma, 13.

In questi ultimi giorni vi furono alcuni scontri a Monticelli, Vallecupa e in diverse località fra le truppe pontificie e i briganti. I briganti furono dappertutto battuti.

Bruxelles, 14.

L'*Etoile Belge*, annunzia che il granduca Costantino di Russia assisterà ai funerali del re.

Berlino, 14.

Il principe di Prussia andrà ad assistere ai funerali del re del Belgio.

La Prussia sta trattando colla Baviera pel trattato di commercio tra lo Zollverein e l'Italia. I rapporti eccellenti fra la Prussia e l'Italia fanno sperare un prossimo accordo.

La *Corrispondenza provinciale*, parlando della ferrovia delle Alpi elvetiche, dice che il concorso della Prussia dipende dalla linea che verrà scelta. Secondo questo giornale, il passaggio del Gottardo sarebbe favorevole agl'interessi prussiani; quello del Lucomagno lo è meno; quello della Spluga sarebbe invece contrario agli interessi della Prussia.

Londra, 14.

Credesi che la Banca d'Inghilterra riceverà domani forti somme di numerario dalle provincie; altrimenti è probabile un nuovo rialzo dello sconto.

Torino, 14.

Rendita italiana 65 40.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 14 dicembre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god. 1 Lug. 65	65 37 1/2	65 35	65 77 1/2	65 72 1/2	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 3/8
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god. 1 Apr. 65	40 10	40 »	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 3/4
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »	Roma	30	495 »	488 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »	Bologna	30	99 1/2	99 1/4
							Ancona	30	99 1/2	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 98	16 90	17 05	16 95	» »	» »	Napoli	30	99 1/2	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	185 »	183 »	» »	» »	» »	» »	Milano	30	99 1/2	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30	99 1/2	99 1/4
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	Torino	30	99 1/2	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	70 »	69 1/2	» »	» »	» »	» »	Venezia e L. g.	30	246 »	244 »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500						» »	Trieste	30	» »	» »
1° luglio 65	209 »	208 1/2	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420							Vienna	30	» »	» »
1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	45 3/4	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30	» »	» »
							Detto	90	210 »	208 »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	350 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	68 »	67 1/2	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 90	24 75
Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	300 »	» »	Parigi	30	100 »	99 5/8
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	» »	» »	» »	» »	154 »	» »	Detto	90	99 1/4	98 3/4
Dette demaniali 1 Apr. 65	390 »	389 »	393 »	392 1/2	» »	» »	Lione	30	99 1/4	98 3/4
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90	99 1/4	98 3/4
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 50	» »	Sconto Banca 6 %			
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 30	» »				

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 32 1/2, 35 fine corr. — 65 72 1/2 fine pross.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

NOTIFICAZIONE

Il Prefetto della Provincia di Piacenza
NOTIFICA:

Che li signori William S. Mayo e prof. Vincenzo Botta hanno prodotto domanda per ottenere la concessione di estrarre il petrolio nella valle del Torrente Riglio, in territorio dei comuni di Gropparello, Ponte dell'Olio, e Borgo S. Bernardino di Bettola.

Che detta domanda verrà pubblicata per tre domeniche successive, cominciando dal 10 corrente mese, alla porta esterna della prefettura e sottoprefettura, e nei comuni surriferiti, perchè chi vi abbia interesse possa prenderne cognizione.

Chiunque abbia a fare opposizioni potrà presentarle nel termine dei trenta giorni susseguenti alla data di pubblicazione.

I sunnominati richiedenti hanno eletto domicilio, per gli effetti della loro istanza, in Piacenza, presso l'ingegnere sig. Giosuè Pensa.

Dalla prefettura di Piacenza, addì quattro dicembre milleottocentosessantacinque.

All'originale:

Pel Prefetto — Il Consigliere Delegato
A. Dall'Acqua.
Per copia conforme
Il segretario capo della Prefettura
1877 **D. Silvagni.**

1904

MANIFATTURA REALE

DI

CANDELE STEARICHE

DEI

FRATELLI LANZA

UNICO DEPOSITO — Presso Gelli padre e figlio, via Sant'Egidio, n° 6
FIRENZE.

COMUNITÀ DI CASTIGLION FIBOCCHI

AVVISO.

Il sottoscritto coerentemente alla deliberazione consigliare del municipio di Castiglion-Fibocchi del dì 27 novembre p. p., approvata dalla R. prefettura di Arezzo nel dì 9 dicembre corrente fa noto quanto appresso:

È aperto il concorso all'impiego di segretario del comune di Castiglion-Fibocchi coll'obbligo ancora di fare la scuola elementare maschile una sola volta al giorno ai pochi fanciulli del comune coll'annuo stipendio di lire ottocento e gli emolumenti tutti annessi alla carica di segretario comunale a tenore delle vigenti leggi.

Per norma dei signori concorrenti si fa noto che la popolazione del comune di Castiglion-Fibocchi appena raggiunge la cifra di mille abitanti.

Dietro ciò sono invitati tutti coloro che hanno i requisiti voluti per fare legalmente il segretario e il maestro comunale a volere al più presto inviare le loro istanze con i documenti di corredo all'uffizio del sottoscritto dentro il dì 31 corrente dicembre, epoca della chiusura del presente concorso.

Dall'uffizio comunale di Castiglion Fibocchi, li 12 dicembre 1865.

Il Sindaco
1978 **D. Dei.**

COMUNITÀ DI CASTIGLION FIBOCCHI

AVVISO.

Il sottoscritto coerentemente alla deliberazione consigliare del municipio di C. Fibocchi del dì 27 novembre p. p. approvata dalla R. prefettura di Arezzo nel dì 6 dicembre corrente, fa noto quanto appresso:

È aperto il concorso all'impiego di levatrice residenziale nel castello o comune di C. Fibocchi, coll'annua retribuzione di lire centocinquanta e l'obbligo dell'assistenza gratuita alle sole miserabili del comune.

Dietro ciò sono invitate tutte le levatrici matricolate a voler presentare le loro istanze a quest'uffizio comunale dentro il dì 28 del corrente dicembre epoca della chiusura del presente concorso.

Dall'uffizio comunale di C. Fibocchi, li 12 dicembre 1865.

Il Sindaco
1977 **D. Dei.**

PROVINCIA DI PISA

COMUNITA' DI LARI

Veduta la deliberazione consiliare del dì 26 ottobre p. p. colla quale s'istituisce nel paese di Perignano una scuola maschile elementare;

Il sindaco del comune di Lari apre il concorso a detto posto con l'annuo appuntamento di L. 700 da conferirsi ad un maestro che munito del diploma di abilitazione e senza rivestire il carattere di sacerdote, tenga la sua residenza nel casale detto le *Case Ricchi* come più centrale, ed adempia poi a tutti gli oneri prescritti nel relativo regolamento.

Restano pertanto invitati tutti coloro che intendessero concorrere a detto posto a far pervenire a questo uffizio comunale, franche di porto, le loro istanze corredate dei documenti di idoneità e moralità entro il 21 del corrente mese.

Lari, dall'uffizio comunale, li 11 dicembre 1865.

Il Sindaco
1973 **R. Pedini.**

A dì 30 settembre 1865.
Omissis, etc.

Pronunziando sulla istanza avanzata dalla signora Caterina Nuti e Gaspero Ramponi di lei marito con la scrittura del dì 26 settembre anno corrente:

Dichiara aperto il giudizio di graduatoria dei creditori del sig. Annunziato Giuseppe Ramponi e per esso defunto della di lui figlia ed erede Teresa Ramponi e loro autori, avente diritto alla distribuzione del prezzo e relativi frutti in lire it. 16,160 di porzione di un casamento posto in questa città di Firenze nella piazza dei Vecchietti al numero comunale allora 936 consistente in un primo e terzo piano con magazzino a terreno e tre cantine a cui confina a 1° piazza dei Vecchietti e vicolo dei Teri, 2° Nespoli, 3° Andriani, 4° Corsi Donati, 5° fra il primo e terzo piano Bardini liberato al sig. Giuseppe Cardinali, e di due case a contatto fra loro, composte ciascheduna di due piani e bottega in via dell'Orto al numero comunale 14 alle quali confina 1° via dell'Orto, 2° Bacci, 3° Agostini, 4° Banchi, salvo ecc. con rendita imponibile di lire 855 e cent. 65 rimaste aggiudicate alla signora Caterina Nuti, moglie di Gaspero Ramponi col ribasso del 20 per 0/0 e così per lire 10,502 e cent. 16 e delle rendite esistenti nelle mani dell'economo giudiciale sig. Armando Barducci.

Nomina messer Achille Casanova per la compilazione del progetto di graduatoria e sue sequele; assegna ai creditori di detta il termine di giorni 30 ad aver prodotti i titoli di credito respettivo; e finalmente dichiara che le spese del presente decreto e sua notificazione dovranno prelevarsi con privilegio dal prezzo e frutti in distribuzione.

Così decretato dai signori Leopoldo Puccioni facente funzione di presidente, Alessandro Catani e Giuseppe Maracchi aud.

Firmati Leopoldo Puccioni *ff. di Presidente* — M. De Mez *Cancelliere.*
1974 De Mez

1976 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo sig. auditore Giuseppe Maracchi giudice commissario al fallimento di Luigi Ciullini, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 20 dicembre corrente a ore 11 nella camera di consiglio del tribunale di prima istanza di questa città onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza.

Firenze, li 11 decembre 1865.

G. Maretti.

LA LEGGE

MONITORE GIUDIZIARIO ED AMMINISTRATIVO

DEL

REGNO D'ITALIA

Anno VI. (1866) I. della Legislazione unificata

Parte prima — Legislazione e Giurisprudenza Giudiziaria
Parte seconda — Legislazione e Giurisprudenza Amministrativa.

Nella parte prima. — **La Collezione completa e ufficiale di tutte le sentenze civili e penali delle quattro Corti di Cassazione del Regno;** inoltre le più importanti sentenze delle Corti d'Appello — Articoli sopra punti di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza — Articoli bibliografici — Circolari, decreti, avvisi e provvedimenti ministeriali, nomine e vacanze nell'ordine giudiziario — Progetti di legge col sunto delle relative discussioni parlamentari.

Nella parte seconda. — I pareri del Consiglio di Stato adottati dai Ministeri in materia di amministrazione comunale e provinciale, opere pie, opere pubbliche, ecc. — La giurisprudenza elettorale, politica ed amministrativa — Le sentenze della Corte dei Conti — Le sentenze del Consiglio di Stato — La Giurisprudenza finanziaria.

PATTI D'ASSOCIAZIONE.

	Anno	Semestre	Trimestre
Le due parti insieme	L. 32	L. 16	L. 8.
La sola parte prima	» 24	12	» 6.
La sola parte seconda	» 12	7	» 4.

L'associazione alle due parti insieme pagata anticipatamente costa sole L. 30.

L'associazione è obbligatoria per un anno, e il relativo prezzo deve pagarsi anticipatamente.

Indice separato per le due parti in fine d'anno.

Il giornale esce in Firenze — Tre volte la settimana la parte giudiziaria — Una volta per settimana la parte amministrativa — Con supplementi.

Le associazioni si ricevono in Firenze all'ufficio del giornale in piazza Santa Croce, n° 14 — Presso gli uffici postali e i principali librai delle provincie 1836

1965 EDITTO.

La pretura civile e criminale del quartiere Santa Croce di Firenze rende pubblicamente noto come il signor dottore Giacomo del fu signor Emanuelle Almansi, medico fisico, e possidente domiciliato in questa città, ha mediante atto pubblico rogato dal notaro ser Orazio Casanuova, registrato a Firenze sotto di 9 dicembre corrente, reg. 16, f. 66, n° 3582, con il pagamento di lire it. 11, ha liberato ed emancipato il di lui figlio Emanuelle Salvadore Almansi da tutti e singoli i vincoli della sua patria podestà all'effetto che in avvenire il detto suo figlio possa fare ed operare tutto quello e quanto può farsi ed operarsi da persona libera e non soggetta alla patria potestà.

Li 12 dicembre 1865.

Guidotti.

1975 AVVISO.

Sono invitati tutti i creditori verificati nel fallimento di Giuseppe Zoppi di Querceto, a presentarsi dal 15 al 22 decembre corrente inclusive dal signor Rinaldo Del Lungo nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze per ricevere il reparto del cinque per cento a forma della concordia stata omologata con sentenza di detto tribunale il 22 decembre 1864, con dichiarazione e protesta che nel caso di loro non comparsa s'intende di declinare ogni responsabilità ai termini di ragione.

Firenze, li 11 decembre 1865.

Ermenegildo Zoppi.

1967 EDITTO.

Il cancelliere infrascritto fa noto pubblicamente che il pretore di San Sepolcro, al seguito della repudia dell'eredità del fu signor Francesco Rivi fatta nel 31 ottobre p. p. dagli eredi necessari del medesimo, con suo decreto del 9 dicembre corrente ha assegnato, a chiunque può avervi interesse, il tempo e termine di giorni quindici ad emettere in questa cancelleria quelle dichiarazioni che crederanno di ragione, colla comminazione, decorso inutilmente detto termine, l'eredità stessa verrà dichiarata giacente, e sarà deputato un curatore a rappresentarla.

San Sepolcro, dalla regia pretura li 9 dicembre 1865.

Dott. Francesco [illegible]ori, *canc.*

1968 AVVISO

Sulle istanze del signor Giuseppe Daddi maestro di musica, domiciliato in Pistoia, il pretore di Pistoia (città) con decreto dell'undici dicembre 1865, ammetteva la dichiarazione da lui fatta di accettare con benefizio di legge ed inventario la eredità lasciata dal di lui padre Giuliano del fu Giuseppe Daddi, libraio, morto in Pistoia ne' 24 novembre 1865, con avviso e citazione a chiunque abbia interesse nella suddetta eredità, ad intervenire, volendo, nella mattina de' ventisei dicembre 1865 e giorni successivi quatenus ecc. nel fondaco di libri esercitato già in Pistoia sulla Porta Vecchia, e nella casa ove cessò di vivere detto Giuliano Daddi in via dei Cancellieri, per assistere alla compilazione dell'inventario da eseguirsi in forma privata alla presenza di testimoni, e di persona o persone dell'arte per la stima degli oggetti ereditarii, con dichiarazione che detto inventario sarà compito anche non comparendo alcuno interessato; e con assegnazione a tutti i creditori di detta eredità del termine perentorio di giorni venti dalle relative pubblicazioni a dedurre i loro titoli, acciò possa prendersene nota, a compilare lo stato ereditario, e quant'altro, ecc.

Restano perciò intimati tutti gli interessati, e creditori di detta eredità ad uniformarsi alle prescrizioni di detto decreto.

Dalla cancelleria della pretura di Pistoia (città) li dodici dicembre 1865.

Guelfi
Per copia conforme
D. Gius. Grossi.

AVVISO 1996

PER VENDITA DI BENI STABILI

Estratto di Bando Venale.

Dinnanzi al regio tribunale del circondario di Piacenza negli infrascritti giorni dei mesi di gennaio e febbraio prossimo anno 1866 in esecuzione della sentenza proferita dal prefato tribunale addì 21 novembre 1865 nel giudizio di cessione dei beni delli signori **conti Giuseppe e Pietro Salvatico di Piacenza,** e sulle istanze dei sindaci ed amministratori del patrimonio ceduto avrà luogo l'incanto, e deliberamento degli stabili facenti parte di detto patrimonio tutti posti nella provincia di Piacenza.

I detti beni saranno posti all'incanto in **cinquantatrè** lotti sui seguenti rispettivi prezzi e così:

PALAZZI E CASE POSTI in PIACEN[ZA]

1° Lotto — **Palazzo p[o]sto** sullo Stradone Farnese ai civici numeri 23, 25 con orto e giardino dell'estensione complessiva di ettari 0 56 04. L. 28 532 25.

2° Lotto — **Una casa** attigua al predescritto ed avente il civico N° 27, dell'estensione di ettari 0 05 20. L. 9,067 86.

3° Lotto — **Altro palazzo** posto anch'esso sullo Stradone Farnese al civico N° 29, dell'estensione di ettari 0 41 01. L. 44,513 28.

4° Lotto — **Una casa e casseri** nel Vicolo dei Barozzieri ai civici num. 5,7,9 di ettari 0 04 25. L. 2,671 65.

Quanto al palazzo N° 23 e 25 e alla casa N° 27, dopo il loro incanto si esperimenterà un incanto dei due lotti in un solo sul cumulo delle offerte fatte per ultime sui due incanti provvisorii, o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati due lotti non saranno definitivi se non dopo che sarà andato deser[to] l'ultimo esperimento d'asta per la v[en]dit[a] complessiva di amendue i lotti.

LATIFON[DO] RIZZOLO

posto nei comuni di Ponte dell'Olio e di San Giorgio dell'estensione di ettari 405, *ari* 98, *centiari* 02 *con diversi fabbricati civili e colonici dotato di abbondante acqua d'irrigazione. — Questo latifondo vien diviso in sedici lotti come segue:*

5° Lotto — **Boschi detti In Casa** nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 16 23 00. L. 4,984 52.

6° Lotto — Altri **Boschi** detti pure **in Casa** posti anch'essi nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 15 67 40. L. 4,749 42.

7° Lotto — Possessione coltiva vitata, gerbida e con molta parte di boschi appellata le **Piscine** posta nei comuni di S. Giorgio e Ponte dell'Olio di ettari 28 72 45. L. 12,757 97.

8° Lotto — Due poderi detto uno **Pradali,** l'altro **Facaldi** coltivi, coltivi vitati, gerbidi, boschivi, casamentati, posti nel comune di S. Giorgio, dell'estensione di ettari 17 46 60. L. 7,213 87.

9° Lotto — Una possessione denominata **la Cascinotta** ed il **Podere del Campanaro** posti nel comune di San Giorgio coltivi vitati, gerbidi, pascolivi, con rispettive case dell'estensione di ettari 21 24 46 L. 8,034 52.

10° Lotto — Possessione **della Costa e podere dei Muratori-Albericci** amendue coltivi, vitati, gerbidi, boschivi con rispettivi caseggiati posti nel comune di San Giorgio dell'estensione di ettari 12 96 07. L. 6,084 32.

11° Lotto — Podere **Bertè** e podere **Fornace** coltivi, vitati, gerbidi, pascolivi con rispettive case posti nel comune di San Giorgio di ettari 10 68 89. L. 6,299 77.

12° Lotto — Poderi **Ferni,** del **Forni** e **Badagnani** nel comune San Giorgio, coltivi, vitati, gerbidi, pascolivi con rispettivi caseggiati di ettari 06 82 31. L. 4,965 51.

13° Lotto — Podere **Casa del Ferraio ed Osteria di Rizzolo,** posti nel comune di San Giorgio, colto, vitato, con rispettivi caseggiati dell'estensione di ettari 4 60 15, dotato di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 4,050 00.

14° Lotto — Possessione **Costa** e podere **Gregori** nel comune di San Giorgio, coltivi, vitati, ortivi, boschivi, con rispettivi caseggiati di ettari 23 20 03. L. 10,080 03.

15° Lotto — Possessione detta **del Pietra,** o **Preda** nel comune di San Giorgio, coltiva, vitata, gerbida, boschiva con casa di ettari 31 51 03. L. 15,723 40.

16° Lotto — Possessione **Colombarone, Mazza parte,** e **Palazzo parte,** nel comune di San Giorgio, coltive, vitate, prative, con comodissima casa civile e fabbricati colonici dell'estensione di ettari 86 94 91, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 107,098 57.

17° Lotto — Possessione **Palazzo** parte e possessione **Maretti,** coltive, vitate, prative e pascolive con casa civile e colonica posta nel comune di San Giorgio dell'estensione di ettari 34 51 13, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 49,760 50.

18° Lotto — Possessione **Campagna grande** posta nel comune di San Giorgio, coltiva, prativa, pascoliva con casa colonica dell'estensione di ettari 23 84 08, dotata di corrispondente acqua d'irrigazione. L. 32,830 65.

19° Lotto — Possessione **Campagna Lunga** e podere **Torchio** nel comune di San Giorgio, coltivi, vitati, prativi, pascolivi con casa civile e colonica di ettari 28 26 44, con corrispondente acqua d'irrigazione. L. 39,141 82.

20° Lotto — Possessione **Cascine,** possessione **Case dei Prati,** possessione **Castello col Castello di Rizzolo,** coltive, prative, vitate, boschive, gerbide, con case civile, coloniche, poste per la maggior parte nel comune di San Giorgio, e poca parte nel comune di Ponte dell'Olio, di ettari 46 84 87, dot[ate] di corrispondente acqua d'irrigaz[ion]e. L. 69,281 96.

Do[p]o l'incanto degli anzidetti sedici lotti componenti il Latifondo di Rizzolo, si esperimenterà **un incanto dell'intero latifondo in un sol lotto** sul cumulo delle offerte fatte per ultime nei rispettivi incanti, o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati sedici lotti non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita dell'intero Latifondo Rizzolo.

TENIMENTO DI PODENZANO

posto nei comuni di Podenzano e San Lazzaro, diviso in dieci lotti come segue:

21° Lotto — Un pezzo di terreno culto nudo, posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 3 15 75. L. 2,517 53.

22° Lotto — Un piccolo pezzo di terreno pure nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 28 02. L. 254 48.

23° Lotto — Tre pezzi di terreno detti poderi **Bernini,** posti pure nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 83 37. L. 897 24.

24° Lotto — Due piccoli pezzi di terreno, coltivi e gerbidi, posto uno nel comune di San Lazzaro, e l'altro nel comune di Podenzano, di ettari 0 18 54. L. 137 76.

25° Lotto — Un pezzo di terreno culto nudo, posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 0 44 19. L. 503 16.

26° Lotto — Un podere culto ortivo, con casa, posto nel comune di Podenzano di ettari 0 25 96. L. 433 75.

27° Lotto — **Osteria di Podenzano** e **Casa Bricchetto,** posti nel comune di Podenzano dell'estensione di ettari 0 17 80. L. 11,683 80.

28° Lotto — Podere detto **Rattotti** nel comune di San Lazzaro, vitato, con casa, di ettari 0 25 15. L. 360.

29° Lotto — Un podere detto **Cantone,** posto nel comune di San Lazzaro dell'estensione di ettari 4, 47 52. L. 6,496 20.

30° Lotto — Due proprietà denominate il **Castello,** e **di San Rocco,** con case coloniche, e quanto alla possessione **Castello** anche con casa civile, che è la metà del Castello di Podenzano, coltive, prative, vitate, irrigatorie, poste nei comuni di San Lazzaro e Podenzano della totale estensione di ettari 58 80 92. L. 66,535 74.

TENIMENTO DI CASTIONE

con fabbricati civili e rustici, posto nel comune di Ponte dell'Olio della totale estensione di ettari 172 13 13. Questo tenimento vien diviso in otto lotti come segue:

31° Lotto — Tre poderi denominati il **Castello, la Valle** e la **Colombara,** con fabbricati civili e rustici, composti di diversi appezzamenti di terreno, coltivi, prativi, vitati e boschivi, posti nel comune di Ponte dell'Olio dell'estensione di ettari 60 70 73 L. 30,763.

32° Lotto — Due poderi denominati il **Palazzo** e il **Ziano,** con fabbricati civili e rustici, composti di diversi appezzamenti di terreno colti, colti vitati e boschivi di ettari 31 79 50. L. 15,554 81.

33° Lotto — Podere **Bertere,** posto nello stesso comune, con fabbricati colonici, composto di diversi appezzamenti di terra coltivi, vitati, e boschivi dell' estensione di ettari 5 62 30, L. 2,514 96.

34° Lotto — Podere **Coccione** con fabbricati civili e rustici, composto di diversi appezzamenti di terra colti vitati, prativi e boschivi, posto come sopra, di ettari 15 34 30. L. 4,797 05.

35° Lotto — Podere denominato **Due Case,** con fabbricato colonico, composto di terreni prativi, colti, colti vitati e boschivi di ettari 11 65 70. L. 5,674 73.

36° Lotto — Podere **Ghizzoni,** diviso in due parti, posto come sopra, con fabbricato colonico composto di diversi terreni prativi, colti, colti vitati e boschivi di ettari 6 20 10. L. 3,123 72.

37° Lotto — Podere **Caminata,** posto come sopra, con fabbricati ed orto composto di diversi terreni prativi, colti semplici, colti vitati, boschivi e gerbidi di ettari 12 03 30. L. 4,783 01.

38° Lotto — Podere **Casalina** posto come sopra, con fabbricati composti di diversi terreni prativi, colti nudi, colti vitati, gerbidi e boschivi dell'estensione di ettari 28 82 54. L. 10,235 14.

Anche per questi lotti dopo il rispettivo loro incanto si esperimenterà un nuovo incanto dell'**intera tenuta di Castione in un sol lotto,** sul cumulo delle offerte fatte per ultime sugli anzidetti 16 lotti provvisorii o dei prezzi d'incanto in mancanza di offerte per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati 16 lotti non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita complessiva dell'**intera tenuta di Castione.**

STABILI DIVERSI.

39° Lotto — Possessione detta la **Salvatica,** situata nel comune di S. Antonio con sopra fabbricati civile e colonico, e relative adiacenze e pertinenze, composta di diversi appezzamenti di terreni coltivi semplici, coltivi vitati, prativi tutti uniti con acqua d'irrigazione di ettari 23 98 25. L. 59,040.

40° Lotto — Possessione detta **la Fornace Vecchia,** posta nel comune di Podenzano, formata di due grandi corpi di terreno coltivi semplici vitati e prativi ed ortivi, con sopra fabbricati dominicali e colonico con acqua di irrigazione, di ettari 17 56 14. L. 29,160.

41° Lotto — Tenuta di **Cajano** composta di quattro proprietà dette **la Croce, la Vigna,** il **Marano,** e **Cajano,** situate nel comune di Vigolzone, ed è formata di un solo gran corpo di terreno ad eccezione di una piccola pezza di terra boschiva, coltivo semplice, coltivo vitato, boschivo e gerbido con sopra fabbricati civile e colonici di ettari 73 57 14. L. 37,134.

42° Lotto — Possessione detta di **Chiulano,** posta nel comune di Vigolzone e in poca parte in quello di Travo, composta di diversi corpi di terreni coltivi semplici, coltivi vitati, prativi, boschivi e gerbidi con fabbricati colonici dell'estensione di ettari 88 42 78. L. 28,170.

43° Lotto — Beni in **Montesanto,** compreso il Castello, consistente in un podere detto il **Brona,** col Castello diroccato di Montesanto, composto di diversi corpi di terreno colti semplici, colti vitati, prativi, boschivi e gerbidi con piccola casa e cassero, posta nel comune di Ponte dell'Olio dell'estensione di ettari 4 89 41. L. 769 50.

44° Lotto — Podere denominato dei **Raimondi,** posto pure a Montesanto, composto di diversi appezzamenti di terra colti, boschivi, pascolivi e gerbidi con case rustiche e relative adiacenze, situato nel comune di Ponte dell'Olio di ettari 11 20 05. L. 2,250.

TENUTA DI CASSANO

posta nel comune di Ponte dell'Olio con fabbricati colonici e rustici, della totale estensione di ettari 72 50 57. *Questa tenuta vien divisa in sei lotti come segue:*

45° Lotto — Possessione detta i **Maselli,** posta nel comune di Ponte dell'Olio, culta vitata, boschiva e gerbida, con fabbricati rustici e relative adiacenze di ettari 13 04 30. L. 8,550.

46° Lotto — Possessione **Querceto Valenti,** composta di due poderi culti, colti vitati, prativi, boschivi e pascolivi, con fabbricati rustici e relative adiacenze, posta come sopra, dell'estensione di ettari 20 53 50. L. 8,550.

47° Lotto — Possessione detta **Piazza Zucconi** posta come sopra, composta di due poderi colti, colti vitati, prativi, boschivi e pascolivi con fabbricati rustici e relative adiacenze di ettari 13 62 84. L. 12,150 00.

48° Lotto — Possessione detta i **Rampi** posta come sopra formata di diversi appezzamenti di terre coltivi, coltivi vitati, boschivi e pascolivi con sopra fabbricati colonici e rustici e relative adiacenze di ettari 13 42 70. L. 5040 00.

49° Lotto — Possessione detta **Ferrandi** posta come sopra formata di diversi appezzamenti di terra coltivi, nudi, vitati, boschivi e gerbidi con caseggiati colonici e relative adiacenze dell' estensione di ettari 7 56 75. L. 4,950 00.

50° Lotto — Possessione denominato il **Querceto** situato come sopra composta di diversi appezzamenti di terra parte boschivi, coltivi e gerbidi con casa rustica e relative adiacenze di ettari 2 22 70. L. 733 50

Anche dopo l'incanto di questi sei lotti si esperimenterà un incanto dell'intera **Tenuta di Cassano in un sol lotto** sul cumulo delle offerte fatte per ultime sui suindicati sei incanti provvisori, o dei rispettivi prezzi d'incanto in mancanza di offerte, per modo che i rispettivi deliberamenti degli accennati sei lotti, non saranno definitivi, se non dopo che sarà andato deserto l'ultimo esperimento d'asta per la vendita dell'intera tenuta di Cassano.

Beni posti a Vittore di Sarmata e case in Ponte dell'Olio, e in Rivergaro.

51° Lotto — **Tre piccoli poderi** posti a **Vittore di Sarmata** comune di Ponte dell'Olio composti di diversi appezzamenti di terreno coltivi, coltivi vitati, prativi, boschivi e gerbidi con sopra fabbricati colonici e relative adiacenze di ettari 10 37 95. L. 5,580 00.

52° Lotto. — **Casa posta nella borgata di Ponte dell'Olio** posta sulla piazza ripartita in due piani, e ridotta ad uso di caserma dei Reali Carabinieri dell'estensione di ettari 0, ari 11, centiari 30. L. 15,300,00.

53° Lotto. — **Casa posta nella borgata di Rivergaro** ripartita in tre piani e ridotta ad uso di caserma dei Reali Carabinieri dell'estensione di ari 2, 40. L. 6,165, 00.

Gli incanti avranno luogo alle ore dieci di mattina delli giorni sotto indicati nella sala d'udienza della prima sezione del prefato tribunale posto in Piacenza, Palazzo di Giustizia, strada San Lorenzo N° 12 e così:

Venerdì 12 gennaio 1866 pei lotti 1, 2, 3 e 4 (**Palazzo e case in città**). Dopo l'incanto dei primi due lotti avrà luogo l'incanto unito.

Lunedì 15 gennaio pei lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (**Latifondo di Rizzolo**). Dopo l'incanto di tutti questi lotti avrà luogo l'incanto dell'intero latifondo in un sol lotto.

Venerdì 19 detto gennaio pei lotti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (**Stabili in Podenzano**).

Lunedì 22 detto gennaio pei lotti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (**Tenuta di Castione**). Dopo l'incanto dei suenunciati otto lotti avrà luogo l'incanto dell'intera tenuta di Castione in un sol lotto.

Venerdì 26 detto gennaio pei lotti 39, 40, 41, 42, 43, e 44 (**Possessione Salvatica — Possessione Fornace Vecchia — Tenuta di Caiano — Tenuta di Chiulano — Beni in Monte Santo — Podere Raimondi**).

Lunedì 29 detto gennaio pei lotti 45, 46, 47, 48, 49 e 50 (**Tenuta di Cassano**). Dopo l'incanto dei quali avrà luogo l'incanto dell'intera tenuta.

Lunedì 5 febbraio 1866 pei lotti 51, 52, 53 (**Beni posti a Vittore di Sarmata — Casa in Ponte dell'Olio — Casa in Rivergaro**).

I deliberamenti verranno fatti sotto le condizioni inserite nel bando a stampa in data sei dicembre 1865 autentico notaro Becchi segretario depositato alla segreteria del predetto tribunale, ove si trovano pure depositate le relazioni dei periti Tocchi, Zilocchi e Perloni portanti le descrizioni e valutazioni dei detti beni.

Piacenza, 11 dicembre 1865.

Il procuratore dei sindaci
P. Guastoni.

1969

A dì trenta novembre 1865.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale di prima istanza di Firenze — Primo Turno Civile.

Sentito messer Guglielmo François procuratore legale della signora Teresa Nelli vedova Pesci quale faceva istanza per la pronunzia che appresso:

Vista la scrittura d'istanza di surroga ecc. esibita in atti da detta Pesci nel dì venti novembre cadente.

Veduto quanto altro ecc.

Attesochè per la morte del procuratore nominato nella persona di messer Andrea Biagini fosse luogo alla surroga di che in appresso.

Per questi motivi, sentito il pubblico ministero, inerendo alle istanze avanzate dalla signora Teresa Nelli vedova Pesci con scrittura del venti novembre stante, surroga al defunto messer Andrea Biagini procuratore incaricato della redazione del progetto di graduatoria dei creditori di Giovanni Casini già ordinata coi decreti di questo stesso tribunale del dì ventiquattro gennaio 1853, sette settembre 1858 e sei settembre 1860, Messer Pietro Biagini al quale commette la compilazione del suddetto progetto di graduatoria a forma dei citati decreti e nei modi e forme di ragione.

E pone a carico del prezzo distribuibile le spese del presente decreto.

Così decretato dai signori cav. Giuseppe Pigli presidente, Leopoldo Puccioni e Alessandro Catani auditori.

Firmati all'originale — Giuseppe Pigli, M. De Metz coad.

Per copia conforme all'originale col quale concorda salvo ecc.

Ser. Magnelli G.
Dott. Guglielmo François.